

# **NOTIZIE UTILI**

## **TRIBUNALE DI MONZA DÀ RAGIONE A DOCENTE CALABRESE TRASFERITA IN LOMBARDIA**

Prima sentenza sulla mobilità 2016. E' stato accolto il ricorso di una professoressa calabrese che era stata trasferita in Lombardia. A darle ragione, il Tribunale di Monza, sezione Lavoro che ha accertato il diritto della docente ad una sede vicina alla propria residenza, dichiarando l'illegittimità dell'assegnazione in Lombardia effettuata attraverso l'algoritmo. La sentenza n. 30/2017 pubblicata il 31 gennaio ha infatti dichiarato l'illegittimità della graduatoria con cui il Miur aveva disposto l'assegnazione della ricorrente presso una scuola di Muggiò (MB).

## **CREDITO D'IMPOSTA FINANZIAMENTI AGEVOLATI DANNEGGIATI DAGLI EVENTI CALAMITOSI**

L'Agenzia delle Entrate ha emanato il [provvedimento del 6 febbraio 2017](#), con la quale fornisce le modalità di fruizione del credito d'imposta in caso di accesso ai finanziamenti agevolati a favore dei soggetti danneggiati dagli eventi calamitosi per far fronte ai danni occorsi al patrimonio privato e alle attività economiche e produttive, ai sensi dell'articolo 1, comma 424, della [Legge 28 dicembre 2015, n. 208](#) (c.d. Legge di Stabilità 2016).

## **CARTELLA ESATTORIALE ILLEGITTIMA PER COLPA DELL'ENTE IMPOSITORE**

La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 3105 del 6 febbraio 2017 ha condannato Equitalia al pagamento delle spese di lite per aver promosso un giudizio illegittimo per la riscossione di una cartella esattoriale.

## **DIRIGENTE NON LICENZIABILE PER LE DICHIARAZIONI AL PM RIPORTATE SUL GIORNALE**

Il dirigente di un'azienda sottoposta ad una indagine per bancarotta non può essere licenziato, con la motivazione della rottura del vincolo di fiducia, per via di dichiarazioni lesive della reputazione della società comparse sotto forma di intervista su di un quotidiano nazionale, se il giornalista le ha autonomamente estrapolate dalle dichiarazioni rese al Pubblico ministero. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza 9 febbraio 2017 n. 3468.

## **SOPRAELEVAZIONE ULTIMO PIANO DI UN EDIFICIO**

Per la sopraelevazione dell'ultimo piano di un edificio condominiale non è necessario l'assenso dei proprietari dei piani sottostanti. Lo ha ribadito il Tribunale Regionale di giustizia amministrativa di Trento con la sentenza 6 febbraio 2017 n. 45. I giudici hanno chiarito che il diritto di sopraelevare spetta ex lege (articolo 1127 del codice civile) al proprietario dell'ultimo piano dell'edificio, o al proprietario esclusivo del lastrico solare, e non necessita di alcun riconoscimento da parte degli altri condomini.

## **BOLLO AUTO: DOPO TRE ANNI LE CARTELLE NON VANNO PAGATE**

Il pagamento del bollo auto deve essere richiesto entro il terzo anno successivo al mancato pagamento. Le cartelle di Equitalia con la richiesta di pagamento del bollo auto che si riferisce all'anno d'imposta 2013 con interessi e sanzioni, determinano in capo al contribuente l'esborso di una somma non dovuta perché prescritta. Pertanto coloro che hanno ricevuto o riceveranno nel 2017 una cartella relativa al mancato pagamento del bollo auto riferita al **2013** devono chiederne l'annullamento.

## **ANNULLATO IL CONCORSO DIRIGENTI AVCP (OGGI AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE)**

Il TAR Lazio, con sentenza 6 febbraio 2017 n. 2013, ha annullato il concorso indetto quasi **dieci anni fa** dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (AVCP, ora ANAC) dal quale erano stati assunti 10 dirigenti, 9 dei quali confluiti nell'organico dirigenziale della nuova Autorità Nazionale Anticorruzione.

## **PUBBLICO IMPIEGO: LA CASSAZIONE SU LEGITTIMITÀ SPOILS SYSTEM**

La Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, con la sentenza n. 2510 del 31 gennaio 2017, si è pronunciata sugli incarichi dirigenziali per i quali può trovare applicazione il c.d. *spoils system*, ossia la revoca automatica degli incarichi stessi. La suprema Corte ha affermato che *"in base ai principi espressi dalla Corte costituzionale e desumibili dalla vigente legislazione, lo spoils system è legittimo solo in relazione ai cd. incarichi dirigenziali «apicali», che non attengono a una semplice attività di gestione"*.

### **Cassazione: lecito registrare e filmare le conversazioni col cellulare**

*Inoltre le registrazioni audiovisive effettuate da uno dei partecipanti costituiscono prova documentale valida e particolarmente attendibile*

#### **Le registrazioni e i video col telefonino sono leciti e fanno prova in udienza**

Le **registrazioni audio e/o video** effettuate da uno dei partecipanti al colloquio o da persona autorizzata ad assistervi costituiscono **prova documentale lecita e utilizzabile nel processo**.

Lo ha stabilito la **Corte di Cassazione**, terza sezione penale, nella **sentenza n. 5241/2017** (qui sotto allegata). L'imputato, un brigadiere dei carabinieri, è accusato per aver indotto una prostituta ad avere rapporti sessuali e, abusando della sua inferiorità psichica, per aver indotto indebitamente una donna ad avere con lui in due circostanze rapporti sessuali.

Nel rigettare l'impugnazione, gli Ermellini evidenziano che gli elementi indicati dai due provvedimenti di merito, sono **gravi, univoci e convergenti** nell'indicare il ricorrente autore dei fatti, e di altri fatti anche più gravi ancora in accertamento, descritti nell'imputazione.

In particolare, per i giudici alcune considerazioni devono necessariamente svolgersi **sull'uso delle registrazioni video e sonore** nei casi di **violenza sessuale**. Infatti, nel caso in esame, l'imputato aveva anche **filmato integralmente gli incontri sessuali** con le donne (oltre a quelle di cui all'imputazione anche per altre), e dalla visione del filmato e dal contenuto del colloquio erano emersi in maniera inconfutabile (documentati dallo stesso indagato con i video) i **gravi indizi dei reati in contestazione**.

Nonostante le registrazioni siano, nel caso di specie, effettuate dall'indagato, per i giudici queste sarebbero potute ben essere realizzate **dalla stessa vittima di violenze**.

Le **registrazioni, video e/o sonore**, tra presenti, o anche di una conversazione telefonica, effettuata da uno dei presenti al colloquio, o da persona **autorizzata ad assistervi** (che non commette il reato di cui agli artt. 617 e 623 c.p., in quanto autorizzato), costituisce **prova documentale valida e particolarmente attendibile**, perché cristallizza in via definitiva ed oggettiva un fatto storico, ossia il colloquio tra presenti (e tutto l'incontro, se con video) o la telefonata.

Ancora, sottolinea il Collegio, la persona che registra (o, come nel caso esaminato, che viene filmata dallo stesso autore del fatto) è **pienamente legittimata a rendere testimonianza**, e quindi la documentazione del colloquio esclude qualsiasi contestazione sul contenuto dello stesso, anche se la registrazione fosse avvenuta su consiglio o su incarico della Polizia Giudiziaria.

Nel **particolare caso di violenza sessuale** in giudizio, le video registrazioni risultano particolarmente valide, per la ricostruzione oggettiva delle violenze. Infatti, secondo i giudici, le **moderne tecniche di registrazione**, alla portata di tutti stante l'uso massiccio dei telefonini c.d. "smartphone", che hanno sempre incorporati registratori vocali e video, e di app dedicate per la registrazione di chiamate e di suoni, consentono una **documentazione inconfutabile e oggettiva del contenuto di colloqui** e/o di telefonate, tra il violentatore e la vittima.

Ancora, le registrazioni di conversazioni (e di vide ) tra presenti, compiute di propria iniziativa da uno degli interlocutori, **non necessitano dell'autorizzazione del giudice per le indagini preliminari**, ai sensi dell'art. 267 del c.p.p. in quanto **non rientrano nel concetto di intercettazione** in senso tecnico, ma si risolvono in una particolare forma di documentazione, non sottoposta ai limiti ed alle formalità delle intercettazioni.

Quanto precisato relativamente alla sede penale, inoltre, vale anche in relazione al processo civile, poichè le video registrazioni rappresentano prove documentali rientranti nell'ambito di cui all'art. 2712 c.c (riproduzioni meccaniche).

Va comunque sottolineato che la registrazione per essere validamente utilizzabile deve essere effettuata da uno dei protagonisti della conversazione: non è possibile, pertanto, l'estensione dei limiti di applicabilità della normativa codicistica in materia di **intercettazioni telefoniche e ambientali** anche alle intercettazioni di conversazioni tra presenti o al telefono svolte non solo da un estraneo, ma anche da uno degli interlocutori della conversazione medesima.

Si tratta, infatti, di **situazioni del tutto diverse fra loro** e non si può equiparare la registrazione effettuata, sia pure occultamente, da uno dei protagonisti della conversazione, all'ingerenza esterna sulla vita privata costituita dall'intercettazione svolta per opera di un terzo. (Fonte StudioCataldi)

## LICENZIAMENTO Licenziato il dipendente curioso

L'impossessamento di documenti aziendali di natura riservata implica violazione dell'obbligo di fedeltà anche nell'ipotesi in cui la divulgazione non avvenga. (*Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza n. 3739/17; depositata il 13 febbraio*) L'impossessamento di documenti aziendali di natura riservata implica violazione dell'obbligo di fedeltà anche nell'ipotesi in cui la divulgazione non avvenga, poiché impedita dal tempestivo intervento del datore di lavoro:...

## Buoni pasto: fino a 10 si potranno usare per fare la spesa

*Il decreto del Mise che riforma la disciplina dei ticket restaurant ha incassato oggi il via libera del Consiglio di Stato*

Sì all'uso dei **buoni pasto** per fare la spesa nei supermercati. Potranno essere staccati o strisciati (per quelli elettronici) fino a 10 contemporaneamente. Questo il contenuto del nuovo decreto preparato dal Mise per disciplinare l'uso dei **c.d. ticket restaurant**, legato al nuovo codice degli appalti, che ha incassato ieri, dopo quello dei giorni scorsi dell'Anac, **il via libera del Consiglio di Stato**, seppur con "lievi" ritocchi e limature. Pur condividendo, infatti, la ratio generale dell'intervento governativo, "ispirata all'aumento della concorrenza e delle possibilità di fruizione del servizio da parte dell'utenza", palazzo Spada ha formulato **piccole richieste di modifica** che probabilmente potrebbero essere accolti in tempi dal ministero arrivando così a stretto giro di posta alla **stesura definitiva del regolamento**.

### Ecco le novità

#### Buoni cumulabili

Aspetto più interessante del decreto è la possibilità di cumulare i **buoni pasto**. Una prassi, del resto, già utilizzata dai lavoratori che rende il divieto sostanzialmente inapplicato e che consentirà un uso **cumulato entro il limite di 10 ticket**. Palazzo Spada, tuttavia, ha suggerito una "lieve riduzione" del limite, al fine di evitare "effetti non propriamente neutri sulle diverse categorie di esercizi" oltre ad un possibile "snaturamento delle caratteristiche del buono pasto", che rimane pur sempre un titolo "rappresentativo del servizio sostitutivo di mensa - e - **non può essere utilizzato come una sorta di buono spesa universale e surrogato del danaro contante**".

#### Niente nominativo sul buono

Ok dei magistrati amministrativi anche alla scelta del governo di non introdurre nel decreto, **per i buoni cartacei l'obbligo di indicare sugli stessi il nominativo del titolare**.

Per Palazzo Spada si tratta di una scelta che segue una "apprezzabile ottica di semplificazione" e che non pregiudica le finalità di accertamento, garantite in ogni caso dall'obbligo della firma del titolare del buono al momento del suo utilizzo.

#### Sanzioni per i ritardi nei rimborsi

Il via libera del Consiglio di Stato riguarda anche le **misure contro il ritardo nei pagamenti** dei ticket agli esercizi convenzionati. Suggestivi solo lievi miglioramenti del testo per rendere più efficaci gli interventi.

#### Limiti servizi aggiuntivi

Il parere di palazzo Spada affronta anche l'aumento indiscriminato dei **"servizi aggiuntivi"** richiesti dalle società che emettono i **buoni pasto** agli esercenti. Per i giudici si può contenere tale criticità, limitando tali servizi solo a quelli "che consistono in prestazioni ulteriori rispetto all'oggetto principale della gara e abbiano un'oggettiva e diretta connessione intrinseca con l'oggetto della gara".

#### Una lacuna da colmare

Infine, il Consiglio di Stato, oltre a suggerire un monitoraggio sull'efficacia delle nuove regole, insiste **sull'urgenza dell'adozione del decreto**, in grado di colmare la lacuna normativa creata dall'aprile dello scorso anno con l'entrata in vigore del nuovo codice dei contratti. Anzi, al fine di evitare situazioni di stallo delle procedure di gara e considerata la dimensione economica del fenomeno, palazzo Spada invita a "contenere maggiormente il termine di entrata in vigore delle nuove norme", fissato nello schema di regolamento in 60 giorni.

## TFR L'indennità di disagio non rientra nella base di computo del TFR

Ai fini dell'individuazione delle voci retributive comprese nella base di calcolo per la determinazione del TFR, le clausole previste dalla contrattazione collettiva devono essere interpretate in coerenza con i canoni di ermeneutica contrattuale, alla luce della ratio delle clausole stesse. (*Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza n. 3642/17; depositata il 10 febbraio*)

## BONUS PRIMA CASA Esclusione dall'agevolazione acquisto prima casa e ius superveniens

I presupposti della revoca dell'agevolazione in oggetto permangono integri anche alla luce dello jus superveniens di cui all'art. 10, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 23/2011 il quale, nel sostituire il comma 2 dell'art. 1 della Parte Prima Tariffa allegata al d.P.R. n. 131/1986, ha sancito il superamento del criterio di individuazione dell'immobile di lusso - non ammesso, in quanto tale, al beneficio "prima casa" - sulla base dei parametri di cui al d.m. 2 agosto 1969. (*Corte di Cassazione, sez. V Civile, sentenza n. 2893/17; depositata il 3 febbraio*)

## San Valentino: se ti lasci i regali non vanno restituiti

*Per la Cassazione i regali scambiati in occasione della festa degli innamorati rappresentano liberalità d'uso*

Attenzione ai **regali che ci si scambia in occasione di festività**, ricorrenze, occasioni celebrative che inducono comunemente a elargizioni, soprattutto in considerazione dei legami esistenti tra le parti. Questi rientrano nelle c.d. **liberalità d'uso** e non donazioni: pertanto, non può chiedersi la restituzione dei costosi doni che la coppia si è scambiata in occasione di **San Valentino**.

Lo ha precisato la **Corte di Cassazione**, seconda sezione civile, nella **sentenza n. 18280/2016** (qui sotto allegata) che ha visto opposti, nei diversi gradi di giudizio, due ex che, nel corso della relazione, avevano condiviso più del solo amore. In particolare, lui aveva chiesto la **restituzione di diversi oggetti** d'arte, un diamante da 13 carati e i regali che la ex aveva ricevuto in occasione di San Valentino e della Festa della donna.

Gli Ermellini, condividendo l'argomentazione dei giudici di merito, confermano che un quadro di Picasso donato assieme al brillante da tredici carati, costituiva **apprezzabile depauperamento** del patrimonio del donante e avrebbe quindi richiesto la **forma prevista dall'art. 782 c.c.**: in mancanza di questa, entrambi vanno dunque restituiti trattandosi di elargizione che rappresenta una "donazione di grande valore"

Ciò sia in base allo "**sforzo economico**" che il dono complessivo richiedeva, sia sulla base delle motivazioni del regalo, che non era di routine, ma era un "*presente per ottenere il perdono*" dell'amata (per approfondimenti: **Un diamante non è per sempre! Con l'addio, va restituito all'ex fidanzato**).

Ben diverso il risultato quanto ai doni fatti per le ricorrenze come **San Valentino**: per i giudici si tratta, in questo caso, di **liberalità d'uso**, ex art. 770, secondo comma, c.c., che, pertanto, non prevedono restituzione. La liberalità d'uso, spiega la Cassazione, si configura qualora sia disposta in determinate occasioni, quali le nozze, i compleanni, gli anniversari, in cui **per consuetudine si è instaurata l'abitudine diffusa di un certo comportamento**.

La norma è molto elastica, potendosi registrare adattamenti nel costume che da essa sono recepiti: ne consegue che feste e ricorrenze **affermatesi nel corso del tempo** possono far sorgere e consolidare usi nuovi, che legittimano l'applicazione della disposizione in esame.

Ciò è proprio quanto verificatosi per **San Valentino**, "festività di conio non antico", da tempo impostasi con indiscutibile rilevanza in Italia e nel mondo occidentale. In occasione di essa, come per altre (ad esempio Festa della mamma o del papà), è invalso **l'uso di regali tra gli innamorati** che si giustificano in relazione al **legame esistente tra le parti**.

Come evidenziato da una precedente decisione di legittimità (Cass. n. 12142/93), il **rilevante valore dell'oggetto** donato non è ostativo alla configurazione di una liberalità d'uso, in quanto usi e costumi propri di una determinata occasione sono da vagliarsi anche alla stregua dei **rapporti esistenti fra le parti e della loro posizione sociale**.

Ancora, la portata economica dell'elargizione va **commisurata alla condizione economica dei soggetti**, che nel caso di specie disponevano, come attestato in sentenza e implicito nelle difese svolte, **di ingenti patrimoni e mantenevano un elevatissimo tenore di vita**.

Verificata la sussistenza dei presupposti per la configurazione di una liberalità d'uso, i giudici precisano che questa **non costituisce donazione in senso stretto** e, pertanto, non è soggetta alla forma propria di questa richiesta dalla legge. Cass., II sez. civ., sent. n. 18280/2016. (fonti studio cataldi)

## Tirocini uffici giudiziari: illegittimi i 6 mesi di pratica

*Il TAR bocchia il COA che ha subordinato la validità del tirocinio al previo periodo semestrale di pratica forense*

Vanno annullati poichè **illegittimi** i provvedimenti con cui il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati richiede, per lo **stage formativo** presso gli uffici giudiziari ex art. 73 d.l. n. 69/2013, lo svolgimento di un **semestre preliminare di pratica presso uno studio legale**.

Lo ha stabilito il **TAR** per l'Emilia Romagna, seconda sezione, nella **sentenza n. 54/2017** (qui sotto allegata), accogliendo il ricorso volto all'annullamento dell'atto del COA di Bologna, il quale aveva previsto che la **validità dello stage** giudiziario ex art. 73 d.l. n. 69/2013 ai fini della pratica forense fosse subordinata al **previo svolgimento di un periodo di praticantato semestrale presso uno studio legale**.

In sostanza, con i provvedimenti impugnati era stata **estesa in via analogica** allo stage previsto dall'art. 73 d.l. n. 69/2013 la prescrizione di cui al D.M. n. 58/2016 per il **tirocinio giudiziario della legge professionale forense** che impone lo svolgimento di un semestre preliminare di pratica presso uno studio legale.

Il ricorrente, tuttavia, nel contestare tale previsione, eccepisce tra l'altro **l'incompetenza** del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna, trovando accoglimento presso il TAR. Il Collegio, infatti, sottolinea la **differente natura dei due percorsi formativi**, sotto molteplici profili, quali il carattere autoapplicativo della disciplina dello stage ex art. 73, per il quale non è stata prevista alcuna normativa

regolamentare successiva e l'equiparazione di detto stage a un anno di pratica legale o notarile **senza requisiti né oneri preliminari**. Ancora, la norma costituzionale (art. 33 della Carta) **riserva allo Stato la disciplina dell'accesso alle professioni**, sicché nessun altro ente può esercitare il potere normativo in materia se non su espressa delega legislativa.

In effetti, lo stage giudiziario previsto dall'art. 73, comma decimo, d.l. n. 69/2013, non solo è normativamente equiparato a un anno di pratica forense senza ulteriori oneri e condizioni, ma il comma decimo ulteriormente precisa che la **pratica forense supplementare può essere svolta contemporaneamente allo stage giudiziario**. Il ricorso va dunque accolto e, per l'effetto, sono annullati i provvedimenti impugnati. TAR Bologna, sent. 54/2017

### **Assistenti giudiziari: rinvio delle prove a marzo**

*Il Ministero comunica il rinvio delle date delle prove preselettive per via dell'eccezionale numero di domande pervenute.*

### **Polizia Penitenziaria: via libera a 887 assunzioni**

*La novità prevista da un emendamento al Milleproroghe approvato ieri. Plauso dei sindacati.*

### **Bufale online: 5mila euro di multa e un anno di carcere**

*Presentato oggi il disegno di legge contro le fake news. Intanto l'Agcom lavora per estendere il diritto di rettifica al web*

Una legge, con sanzioni ad hoc, per fermare una volta per tutte le **bufale e le fake news su internet**. È quanto si propone di fare la proposta presentata oggi in conferenza stampa nella sala Caduti di Nassirya di palazzo Madama, recante "*Disposizioni per prevenire la manipolazione dell'informazione online, garantire la trasparenza sul web e incentivare l'alfabetizzazione mediatica*". Il **provvedimento**, "**bipartisan** firmato da parlamentari delle forze politiche di quasi tutto l'arco costituzionale" ha dichiarato la **senatrice Adele Gambaro** (Ala-Sc), prima firmataria del testo, non ha l'obiettivo di "**mettere nessun bavaglio al web – né – sceriffi**", ma di normare quello che è diffuso e non ha regola". Quello che si vuole combattere, in sostanza, spiega la Gambaro è la **diffusione "delle fake news"** – difendendo – la differenza tra le bufale intese come satira e le notizie false che arrecano danni seri". Sembravamo "dei pionieri – ha proseguito la senatrice – ma ora questi temi sono diventati d'attualità" e si tratta "di una battaglia di civiltà".

#### **Cosa prevede il ddl**

Nel ddl sono previste sia **multe che carcere**. Nello specifico, chi diffonde notizie false o comunque "esagerate o tendenziose che riguardino dati o fatti manifestamente infondati o falsi" va incontro al rischio di **un'ammenda fino a 5mila euro**. Mentre, se le bufale procurano "pubblico allarme o nocimento agli interessi pubblici", oltre all'ammenda, **la pena è della reclusione non inferiore a 1 anno**. Pena fino a due anni, invece, e multa fino a 10mila euro per chiunque si renda responsabile della diffusione di campagne d'odio online.

Previste inoltre misure ad hoc per contrastare l'anonimato e sulla disciplina di rettifica, oltre a specifiche disposizioni sul "**diritto all'oblio**".

#### **Diritto di rettifica anche online**

Intanto, l'AgCom, con il medesimo fine di contrastare il fenomeno delle bufale online, sta lavorando ad uno strumento che consenta di "**correggere le fake news**" nell'arco di pochi mesi. Ad annunciarlo è stato il presidente dell'Authority, Angelo Marcello Cardani, nel corso dei lavori del workshop: "Sicuri sul web per una navigazione consapevole". Lo scopo, ha spiegato, è quello di **estendere il diritto di rettifica dalla stampa al web**.(fonte cataldi)

### **Nessuna risoluzione dopo la scadenza del contratto di locazione**

Cessato il contratto di locazione relativo ad un immobile ad uso diverso da quello abitativo, a seguito di convalida della licenza intimata dal locatore, questi non ha interesse a far valere, dopo la scadenza, una clausola risolutiva espressa del contratto, neppure al fine di sottrarsi al versamento dell'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale. (*Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza n. 3795/17; depositata il 14 febbraio*)

### **DICHIARAZIONE DEI REDDITI**

#### **Un errore del contribuente nella dichiarazione dei redditi non integra sempre il reato di evasione fiscale**

La dichiarazione dei redditi è una dichiarazione di scienza e, in caso di errore di fatto o di diritto commesso dal contribuente, essa è emendabile e ritrattabile, soprattutto quando ne può derivare l'assoggettamento ad oneri contributivi più gravosi di quelli già previsti legalmente. (*Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza n. 6869/17; depositata il 14 febbraio*)

### **ACCERTAMENTO FISCALE Accertamenti bancari, prova al contribuente**

Le movimentazioni bancarie emergenti dai c/c intestati alla società e all'amministratore comportano l'emissione dell'accertamento se quest'ultimo non riesce a dimostrare la provenienza dei medesimi da vincite al gioco, rendite immobiliari od altro. (*Corte di Cassazione, sez. VI Civile, ordinanza n. 3447/17; depositata il 9 febbraio*)

## **La denuncia non giustifica il licenziamento**

Nell'ambito di un rapporto di lavoro dipendente, l'esercizio del potere di denuncia alla Procura della Repubblica o all'autorità amministrativa non può determinare, di per sé, una responsabilità disciplinare in capo al dipendente, a meno che il ricorso ai pubblici poteri sia intervenuto in modo strumentale, nella piena consapevolezza della insussistenza dell'illecito o della estraneità del soggetto incolpato. La Corte di cassazione (sentenza 4125/2017) ha raggiunto questa conclusione sul presupposto che, ascrivendo al lavoratore una responsabilità disciplinare per aver denunciato ...

## **CONTENZIOSO TRIBUTARIO**

### **L'obbligo del reclamo preventivo è incostituzionale?**

E' consentito al legislatore di imporre l'adempimento di oneri – in particolare, il previo esperimento di un rimedio amministrativo - che, condizionando la proponibilità dell'azione, ne comportino il differimento, purché gli stessi siano giustificati da esigenze di ordine generale o da superiori finalità di giustizia. (Corte Costituzionale, ordinanza n. 38/17; depositata il 15 febbraio)

## **CARTELLA DI PAGAMENTO**

### **La richiesta di rateizzazione della cartella di pagamento non equivale all'abbandono della contestazione in giudizio**

La rateizzazione chiesta dal contribuente sulla cartella di pagamento non costituisce acquiescenza al contenuto imperativo della stessa cartella e, pertanto, non rappresenta una manifestazione di rinuncia al diritto di contestare in giudizio la pretesa. (Corte di Cassazione, sez. V Civile, ordinanza n. 3347/17; depositata l'8 febbraio)

## **Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 13 del 17.02.2017**

Il Consiglio dei ministri si è riunito oggi, venerdì 17 febbraio 2017, alle ore 11.19 a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente Paolo Gentiloni. Segretario la Sottosegretaria alla Presidenza Maria Elena Boschi.

\*\*\*\*\*

### **RIFORMA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E DELLE SOCIETA' PARTECIPATE**

Il Consiglio dei ministri, su proposta della Ministra per la semplificazione e la pubblica amministrazione Maria Anna Madia, ha approvato, in esame preliminare, due decreti legislativi contenenti disposizioni integrative e correttive ai decreti di attuazione della riforma della Pubblica Amministrazione (legge 7 agosto 2015, n. 124) e al testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175).

L'intervento correttivo dà seguito e applicazione alla recente sentenza (n. 251 del 2016) con cui la Corte Costituzionale ha censurato il procedimento di attuazione previsto dall'articolo 18 della legge n. 124 del 2015, nella parte in cui stabilisce che i decreti legislativi attuativi siano adottati previa acquisizione del parere reso in Conferenza unificata, anziché previa intesa. Nel sancire comunque la piena efficacia dei decreti legislativi già emanati e in vigore, la sentenza ha raccomandato di sanare il suddetto vizio procedimentale per dare certezza al quadro normativo attraverso lo strumento del correttivo previsto dalla stessa legge delega. Sui decreti dovranno essere acquisiti l'intesa della Conferenza Unificata e i pareri delle competenti Commissioni parlamentari.

Di seguito i provvedimenti nel dettaglio.

#### **1. Licenziamento disciplinare**

*Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 20 giugno 2016, n.116, recante modifiche all'articolo 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di licenziamento disciplinare, a norma dell'articolo 17, comma 1, lettera s), della legge 7 agosto 2015, n. 124.*

Le principali novità sono le seguenti:

- si prevede un maggior termine per esercitare l'azione di risarcimento per i danni di immagine alla PA provocati dalle condotte fraudolente punite dal licenziamento. La denuncia al Pubblico Ministero e la segnalazione alla competente Procura regionale della Corte dei conti avverrà, ora, entro 20 giorni (non più 15) dall'avvio del procedimento disciplinare in modo da evitare un eccessivo accavallamento dei termini e delle procedure poste a carico delle pubbliche amministrazioni. Lo stesso avverrà per il caso in cui la Procura della Corte dei conti, quando ne ricorrono i presupposti ed entro 150 giorni (non più 120) dalla conclusione della procedura di licenziamento, potrà procedere per danni di immagine della PA nei confronti del dipendente licenziato per assenteismo. La finalità è di garantire maggiore certezza e una più netta

## Coordinamento Territoriale FLP

pag. 7



separazione tra il procedimento disciplinare a carico del dipendente (che si svolge presso l'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari) e il conseguente procedimento per danni di immagine alla PA (che si svolge presso la Procura generale della Corte dei conti);

- si prevede l'obbligo di comunicazione dei provvedimenti disciplinari all'Ispettorato per la funzione pubblica entro 20 giorni dall'adozione degli stessi: ciò, al fine di consentire il monitoraggio sull'attuazione della riforma, anche per adottare ogni possibile strumento che ne garantisca la piena efficacia.

### 2. Società a partecipazione pubblica

*Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.*

Il decreto prevede, tra le principali novità:

- che l'attività di autoproduzione di beni e servizi possa essere strumentale agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni; che sono ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale la produzione di energia da fonti rinnovabili e che le università possono costituire società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche;
- che, nel caso di partecipazioni regionali, l'esclusione, totale o parziale, di singole società dall'ambito di applicazione della disciplina può essere disposta con provvedimento motivato del Presidente della Regione, adottato in ragione di precise finalità pubbliche nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità;
- viene prevista l'intesa in Conferenza unificata per: il Dpcm di determinazione dei requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia dei componenti degli organi amministrativi e di controllo di società a controllo pubblico; il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze con il quale sono definiti indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi, al fine di individuare fino a cinque fasce per la classificazione delle società a controllo pubblico, nel caso di società controllate dalla regione o da enti locali; il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali volto a disciplinare le modalità di trasmissione dell'elenco del personale eccedente;
- il termine per la ricognizione, in funzione della revisione straordinaria, di tutte le partecipazioni possedute, in scadenza il 23 marzo 2017, è portato al 30 giugno 2017 per dare tempo alle amministrazioni di adeguarsi al decreto;
- parimenti è prorogato al 30 giugno 2017 il termine entro il quale le società a controllo pubblico effettuano una ricognizione del personale in servizio, per individuare eventuali eccedenze;
- viene fissato al 31 luglio 2017 il termine per l'adeguamento delle società a controllo pubblico alle disposizioni in tema di *governance* societaria.

\*\*\*\*\*

### RIFORMA DEL COMITATO PARALIMPICO

#### **Disciplina del Comitato italiano paralimpico, a norma dell'art. 8, comma 1, lettera f) della legge 7 agosto 2015, n. 124 (decreto legislativo – esame definitivo)**

Il Consiglio dei ministri, su proposta della Ministra per la semplificazione e la pubblica amministrazione Maria Anna Madia, ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo concernente il Comitato italiano paralimpico ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124.

Nello specifico, il provvedimento, nel riconoscere le peculiarità dello sport per persone con disabilità, prevede la costituzione del Comitato italiano paralimpico in ente autonomo di diritto pubblico. Conformemente ai criteri di delega la costituzione del nuovo ente non introduce oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, in quanto saranno utilizzate parte delle risorse finanziarie attualmente in disponibilità o attribuite al Coni.

\*\*\*\*\*

### INTERVENTI CONTRO L'INQUINAMENTO ACUSTICO

#### **Armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico in attuazione della legge 30 ottobre 2014, n. 161 (decreti legislativi – esame definitivo)**

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Paolo Gentiloni e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Gian Luca Galletti, ha approvato, in esame definitivo, due decreti legislativi in materia di inquinamento acustico, in attuazione della delega di cui all'articolo 19 della legge 30 ottobre 2014, n. 161, con l'obiettivo di armonizzare la normativa nazionale con la relativa disciplina dell'Unione europea.

In particolare i due decreti prevedono:

*1. armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico (articolo 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h)) con la direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e gestione del rumore ambientale*

Si armonizza la normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, con l'obiettivo specifico di ridurre le procedure di infrazione comunitaria aperte nei confronti dell'Italia in materia di rumore ambientale, operando una razionalizzazione della tempistica riguardante la trasmissione delle mappe acustiche e dei relativi piani d'azione, assicurando nel contempo anche l'informazione del pubblico.



## Coordinamento Territoriale FLP

pag. 8



L'intervento normativo, inoltre, risolve in modo definitivo alcune criticità, riguardanti in particolare l'applicazione dei valori limite, il coordinamento tra i vari strumenti di pianificazione, nonché la valutazione dell'impatto acustico nella fase progettuale delle infrastrutture, al fine del contenimento dell'inquinamento derivante dal rumore per la salvaguardia della popolazione. Infine si prevede una specifica disciplina delle attività fonte di rumore ambientale, fino ad oggi escluse dalla normativa, quali gli impianti eolici, le aviosuperfici, le elisuperfici, le idrosuperfici, le attività e discipline sportive e le attività di autodromi e piste motoristiche;

2. *armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico con la direttiva 2000/14/CE e con il regolamento CE n. 765/2008 (articolo 19, comma 2, lettere i), l) e m))*

Si razionalizza la disciplina sulle macchine rumorose operanti all'aperto, con particolare riguardo a quelle importate da Paesi extracomunitari e poste in commercio nella distribuzione di dettaglio, affidando la responsabilità in materia agli importatori presenti sul territorio comunitario, colmando così un vuoto normativo e garantendo maggiore sicurezza all'utenza. Il provvedimento mira anche a raggiungere obiettivi di semplificazione nei procedimenti di autorizzazione e di certificazione, anche con una revisione dei requisiti richiesti agli organismi di certificazione. Viene infine rafforzata la disciplina sanzionatoria, conferendo ad ISPRA maggiori poteri di accertamento e verifica.

\*\*\*\*\*

### PIANO STRATEGICO DEL TURISMO

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo Dario Franceschini, ha approvato in via definitiva il Piano Strategico del Turismo 2017-2022, che delinea lo sviluppo del settore nei prossimi sei anni per rilanciare la *leadership* italiana sul mercato turistico mondiale.

Il Piano, già approvato all'unanimità dal Comitato Permanente per la promozione del turismo in seduta plenaria e dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, passa quindi ora alla fase operativa.

\*\*\*\*\*

### RIORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Paolo Gentiloni e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali Giuliano Poletti, ha approvato un regolamento, da attuarsi mediante decreto del Presidente della Repubblica, che riorganizza il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in seguito all'istituzione dell'Ispettorato nazionale del lavoro e dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), ad opera, rispettivamente, dei decreti legislativi n. 149 e n. 150 del 14 settembre 2015.

In particolare, il provvedimento determina la dotazione organica residua del Ministero e ridefinisce l'assetto delle strutture di livello dirigenziale generale e le relative funzioni e attribuzioni. Per quanto riguarda l'Amministrazione centrale, si sopprimono due direzioni generali (quelle "per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione" e "per l'attività ispettiva") e dieci posti di funzione dirigenziale non generale, che si riducono quindi da sessanta a cinquanta, rendendo la struttura amministrativa più snella ed efficiente. Inoltre, l'Amministrazione periferica (Direzioni interregionali del lavoro e Direzioni territoriali del lavoro) confluisce interamente nell'Ispettorato.

Vengono infine chiariti i compiti e la portata della collocazione funzionale della figura del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, quale struttura inserita all'interno del Segretariato generale.

\*\*\*\*\*

### CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Graziano Delrio ha svolto un'informativa al Consiglio dei ministri in ordine alla predisposizione dello schema di decreto legislativo correttivo del Codice degli appalti, da adottare a norma dell'articolo 1, comma 8, della legge delega n. 11 del 2016.

L'intervento contempla modifiche e integrazioni al Codice, volte a perfezionarne l'impianto normativo confermandone i pilastri fondamentali. Si tratta di un testo aperto, che in base alla legge delega sarà sottoposto alle consultazioni con i principali *stakeholder*, per essere poi esaminato in via preliminare dal Consiglio dei ministri. Successivamente sarà inviato alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e al Consiglio di Stato e contestualmente alle Commissioni parlamentari competenti per l'acquisizione dei prescritti pareri.

\*\*\*\*\*

### SCIoglimento DI CONSIGLI COMUNALI PER INFILTRAZIONI MAFIOSE

A norma dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, su proposta del Ministro dell'interno Marco Minniti, il Consiglio dei ministri ha deliberato lo scioglimento per infiltrazioni da parte della criminalità organizzata del Consiglio comunale di **Parabita (LE)** e la proroga dello scioglimento del Consiglio comunale di **Mazzarà Sant'Andrea (ME)** e dell'affidamento della gestione dell'ente ad una commissione straordinaria.

\*\*\*\*\*





### **MOVIMENTO DI PREFETTI**

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno Marco Minniti, ha approvato il seguente movimento di Prefetti:

TRAMONTI Gabriella – è destinata a svolgere le funzioni di Prefetto di Rimini, cessando dalla disposizione con incarico ai sensi della legge n.410/91;

PIERMATTI Rita – da Viterbo è collocata a disposizione con incarico, ai sensi della legge n. 410/91;

LONGO Guido Nicolò, dirigente Generale di P.S. – nominato prefetto, è destinato a svolgere le funzioni di Prefetto di Vibo Valentia;

D'ANGELO Nicolò, dirigente Generale di P.S. – nominato prefetto, è destinato a svolgere le funzioni di Prefetto di Viterbo.

\*\*\*\*\*

### **LEGGI REGIONALI E COSTITUZIONE IN GIUDIZI PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONI**

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali Enrico Costa, ha esaminato tredici leggi delle Regioni e delle Province Autonome e ha quindi deliberato di non impugnare le seguenti leggi:

1) legge Regione Marche n. 33 del 22/12/2016 "Assestamento del bilancio di previsione 2016-2018";

2) legge Regione Abruzzo n. 41 del 23/12/2016 "Concorso della Regione Abruzzo alla riduzione strutturale della spesa pubblica";

3) legge Regione Campania n. 38 del 23/12/2016 "Ulteriori disposizioni in materia di razionalizzazione, adeguamento e semplificazione della normativa regionale";

4) legge Regione Emilia Romagna n. 25 del 23/12/2016 "Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2017";

5) legge Regione Emilia Romagna n. 26 del 23/12/2016 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2017-2019 (legge di stabilità regionale 2017)";

6) legge Regione Emilia Romagna n. 27 del 23/12/2016 "Bilancio di previsione della regione Emilia Romagna 2017-2019";

7) legge Provincia Bolzano n. 28 del 22/12/2016 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per gli esercizi 2017, 2018 e 2019";

8) legge Provincia Bolzano n. 29 del 22/12/2016 "Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano 2017-2019";

9) legge Regione Calabria n. 42 del 27/12/2016 "Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.";

10) legge Regione Calabria n. 43 del 27/12/2016 "Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2017)";

11) legge Regione Calabria n. 46 del 27/12/2016 "Modifiche alla legge regionale 11 agosto 2010, n. 21 (misure straordinarie a sostegno dell'attività edilizia finalizzata al miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale)";

12) legge Regione Calabria n. 47 del 27/12/2016 "Legge 194/1978 Norme per la corretta applicazione sul territorio regionale";

13) legge Provincia Valle Aosta n. 26 del 21/12/2016 "Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)".

\*\*\*\*\*

Su proposta dello stesso Ministro, il Consiglio dei ministri ha, infine, deliberato la costituzione nel giudizio per conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Veneto avverso il decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 2016, n. 194, recante "Norme per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi, ai sensi dell'art. 4 della legge 7 agosto 2015, n. 124".

\*\*\*\*\*

Il Consiglio dei ministri è terminato alle ore 12.08.

**Il Coordinatore**  
**Michele GIULIANO**

